

290/2026
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **80200** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 10.11.2023, proposto dal Sig. **XX** (omissis), nato a omissis il omissis, residente in omissis (omissis), alla Via omissis, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Paolo Celli, ed elettivamente domiciliato presso il di lui Studio sito in Roma, alla via Luigi Rizzo n. 72 (paolocelli@ordinaeavvocatiroma.org)

contro

- **INPS ROMA MONTESACRO**- in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via C. Spegazzini 66, Roma.
- **INPS** - in persona del legale rappresentante p.t., con sede nazionale in Roma, Via Ciro il Grande 21:

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 24.02.2026;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

UDITO all'udienza dell'8 luglio 2026, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS; nessuno è comparso per il ricorrente.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, appartenente all'Arma dei Carabinieri sino alla cessazione dal servizio avvenuta in data 15.08.2021, chiede il ricalcolo del trattamento pensionistico con l'applicazione, sulla quota retributiva, dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con nota depositata in data 15.06.226, si è costituito in giudizio l'INPS che ha chiesto il rigetto della domanda rilevando come l'Istituto abbia proceduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del dipendente in data 13.06.2022, con il pagamento anche dei relativi arretrati.

In data 02.07.2026, la Difesa del ricorrente ha presentato istanza di rinuncia agli atti posto che, nel corso del giudizio, la giurisprudenza si è consolidata nel riconoscere le suddette pretese e che l'INPS ha provveduto al liquidare le somme richieste.

All'udienza odierna, l'Avv. Incletolli, per l'INPS, prende atto dell'avvenuta rinuncia e conclude per l'estinzione del giudizio.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Parte ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, come da atto depositato in segreteria in data 02.07.2026.

Controparte ha dichiarato di accettare la rinuncia, come da dichiarazione resa in udienza.

Ogni ulteriore statuizione da parte del Giudicante è, pertanto, preclusa e deve dichiararsi l'estinzione del giudizio e il non luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 110 c.g.c..

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 luglio 2026.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.07.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

f.to digitalmente



DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e
gli
altri dati
identificativi
dell'interessa
to,
ai sensi
dell'art.
52, c. 3
D.Lgs.
196/03

